



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 124 del 08-06-2016

(n. 631 / 2016 del Registro Generale)

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE CHIETI, PROMOSSO DALLA SIG.RA CAGNOLI ANNA MARIA/COMUNE DI ORTONA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che la Sig.ra Cagnoli Anna Maria, rappresentata e difesa dallo Studio Legale Mililli, ha adito il Giudice di Pace di Chieti, per ivi sentire condannare l'Amministrazione comunale di Ortona al risarcimento dei danni patiti a causa di un dissesto insidioso esistente sulla pavimentazione del marciapiede di Via Roma, in Ortona.

RITENUTO necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 29/06/2016 procedendo alla nomina di un legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, individuato nella persona dell'Avv. Roberto Danesi De Luca con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229, come da nota datata 07.06.2016, inviata dalla Capannagroup s.r.l. di Livorno.

CONSIDERATO che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima per la responsabilità civile verso terzi per danni;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto, pertanto, non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Resistere nel giudizio promosso dalla Sig.ra Cagnoli Anna Maria /Comune di Ortona, per i motivi esposti in narrativa, nominando, su proposta dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l., l'Avv. Roberto Danesi De Luca con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229, che provvederà direttamente alla gestione della predetta controversia;
3. Concedere al nominato legale ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente.
4. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup di Livorno

IL COMPILATORE

EC

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993